



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

RIPRODUZIONE DI ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AREA TECNICA

Determina N. 193

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO, AVV. GOLINELLI ALESSANDRA CON STUDIO IN CORSO EUROPA 14 IN MONDOVI (CN). COD. CIG Z183D2E698

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di SETTEMBRE,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- con la firma apposta in calce al presente atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa a norma dell'art. 147 bis comma 1) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; Visto l'art. 42 - (Funzioni dei Responsabili dei Servizi) - dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2003;
- Visti i Decreti del Sindaco relativi alla nomina dei Responsabili del Servizio;
- Vista la delibera Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 28.09.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026 (art.170, c.1) del D.Lgs.n.267/2000 e successiva deliberazione C.C. n. 60 del 21/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- Vista la delibera Consiglio Comunale n. 61 adottata in data 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs.118/2011);
- Vista la delibera Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 - PEG - (art.169 del d.lgs.n.267/2000);
- Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 attinente il Codice dei contratti pubblici;**
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2012, e considerato in particolare l'Articolo 43 di tale Regolamento (rinvio dinamico) che recita testualmente:
- *Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.*
- *In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 2 per le procedure in economia di cui all'articolo 1.*

- Ritenuto di poter disporre autonomamente l'affidamento in oggetto, ricorrendo all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 21.12.2009 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia;
- riscontrato, inoltre, che il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore finanziario dell'Ente;
- vista la Legge 42/2009;
- visto il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio ;
- vista l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata;
- dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interesse e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli articoli 7 del DPR 16/04//2013 n. 62 e 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo il Codice di comportamento di questo Ente;
- vista la legge n. 190/2012 e s.m.i relativa alle disposizioni per la presunzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Premesso che risulta si è reso necessario provvedere ad affidare un incarico di consulenza per l'assistenza ed il supporto legale di alcune pratiche di carattere urbanistico-edilizio anche alla luce delle recenti modifiche legislative in materia;

Visto le linee guida ANAC n. 12 “Affidamenti dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018;

Considerato che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)

Considerato che la consulenza legale risulta esclusa dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici come indicato dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto dall'art. 56 c. 2 l. h) p.2 del D.Lgs. 36/2023, purché sia volta a ottenere da un esperto un parere tecnico-giuridico su questioni inerenti l'attività istituzionale dell'ente e a cui si applica la normativa di cui all'art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e i relativi canoni applicativi;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (*deliberazione n. 6/contr/05*) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'amministrazione.

Considerato che la disciplina normativa sottolinea con chiarezza che la stessa trova applicazione in relazione ad incarichi di natura individuale affidati mediante contratti di lavoro autonomo, contratti di natura occasionale o contratti per lo svolgimento di prestazioni in regime coordinato e continuativo.

Considerato che la Corte di Giustizia Comunità Europea con la sentenza 29 novembre 2007 n. 119/06 ha ribadito che l'art. 1, lett. a), della Direttiva 92/50 prevede che sono «“*appalti pubblici di servizi*”, i contratti:

- a titolo oneroso;
- stipulati in forma scritta;
- tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice».

Considerando che dall'art. 57 comma 2 lett. B) del Decreto Legge 26 Ottobre 2019 n.124, risulta abrogato i limiti di spesa dell'art. 6, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010 per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Preso atto che rimane in vigore l'art. 3 comma 5 della Legge 244/2007 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2022 che approva il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterni per l'anno 2023;

Accertato che il suddetto incarico a professionista esperto è determinato dall'assenza all'interno dell'Ente di idonee professionalità utili a siffatta specifica assistenza tecnico giuridica;

Dato atto che, in merito ad assistenza legale all'ufficio tecnico è stato richiesto un preventivo allo “Studio Legale Associato Golinelli” con sede in Mondovì (CN) in Corso Europa 14, il quale risulta in possesso dei requisiti per l'adempimento oggetto dell'incarico (requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali) e l'assenza di conflitti di interesse, come da dichiarazione depositata presso gli uffici;

Preso atto che il professionista è stato incaricato con Determina n. 238 del 31 Ottobre 2023, verso l'importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge (rimborso spese generali 15%, Cassa Previdenza Avvocati del 4% ed Imposta Valore Aggiunto del 22%) per un importo complessivo di € 2.188,68;

Considerato che l'incarico è stato espletato e risulta pervenuta fattura elettronica n. 123/PA del 01 Agosto 2024 e che lo Studio Legale Golinelli;

CHE pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione a favore dello Studio Legale Associato Avv. Golinelli Alessandra con studio in Mondovì in Corso Europa 14 verso l'importo a corpo di € 1.500,00, oltre spese accessorie e di legge;

Riscontrato che l'importo complessivo della prestazione, ammontante a complessivi € 2.188,68 è imputabile alla Voce 140 Cap. 1148.99 cod. 01.02.1 del Bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che per il presente intervento è stato acquisito il codice C.I.G. Z183D2E698;

Dato atto che sono stati espletate le verifiche in ordine alla Regolarità DURC (INAIL_ 44720365) nei confronti dell'affidatario, con validità fino al 19/11/2024;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la parte narrativa della presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di procedere alla liquidazione della fattura elettrica n. 123/PA del servizio di assistenza e supporto legali in materia urbanistico-edilizia allo Studio Legale Associato Avv. Golinelli Alessandra con studio in Mondovi' in Corso Europa 14 (P.IVA/C.F. 03428930048) verso l'importo a corpo di € 1.500,00, oltre spese accessorie e di legge, cod. CIG Z183D2E698;
- 3) **Di imputare la somma complessiva di 2.188,68 alla Voce 140, Cap. 1148.99 cod. 01.02.1 del Bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;**
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il geom. Enrica BRIGNONE;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.lgs 267 del 18/08/2000.

Centallo, li 06/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: BRIGNONE geom. Enrica

